PARERE MOTIVATO

N. 52 IN DATA 20 MARZO 2024

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP per la realizzazione della nuova sede dell'Impresa Edile EDILCASA di Carotta Simone & C. S.A.S. Comune di Pedemonte (VI)**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";

- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*";

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;

- che la Commissione VAS si è riunita in data 20 marzo 2024 come da nota di convocazione del 19 marzo 2024 protocollo regionale n. 140251;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Pedemonte con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 665229 e 665248 del 14/12/2023, con cui ha fatto pervenire la documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP per la realizzazione della nuova sede dell'Impresa Edile EDILCASA di Carotta Simone & C.S.A.S. in Comune di Pedemonte;

RILEVATO che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, quale titolare dell'istruttoria, chiedeva, con nota prot n. 4788 del 04/01/2024, un'integrazione di quanto addotto;

PRESO ATTO che il Comune di Pedemonte con note pec acquisite al prot. reg. n. 9529 del 09.01.2024 e n. 33021 del 22.01.2024 ha fatto pervenire le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che con nota prot n. 63659 del 06/02/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, ha inviato richiesta di contributo ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV - Area Tecnica e Gestionale U.O. Valutazioni VIA VAS Grandi Opere Ambiente e Salute
- Provincia di Vicenza
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Viacqua
- Consorzio A.A.T.O. Bacchiglione (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione)
- ULSS 7
- Genio Civile Provincia di Vicenza
- Comune di Valdastico (VI)
- Comune di Lastebasse (VI)
- Comune di Lavarone (TN)
- Comune di Luserna (TN)
- Direzione Turismo
- Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei pareri pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- Consiglio di Bacino Bacchiglione acquisito al prot. reg. n. 79128 in data 14/02/2024;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta acquisito al prot. reg. n.91927 del 22/02/2024;
- Direzione Turismo prot. reg. n. 108708 del 01/03/2024;
- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali acquisito al prot. reg. n. 113851 del 05/03/2024;
- Viacqua acquisito al prot. reg. n.123532 del 11/03/2024.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della *"Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 35/2024"*, pubblicata al seguente indirizzo internet: *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati*;

CONSIDERATO che oggetto della verifica di assoggettabilità a VAS riguarda la variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP per la realizzazione della nuova sede dell'Impresa Edile Edilcasa in Comune di Pedemonte (VI). Con deliberazione n. 55 del 07.11.2023 la Giunta Comunale ha determinato l'interesse pubblico sull'istanza per la realizzazione di un nuovo capannone per lo spostamento della sede dell'azienda Edilcasa.

PRESO ATTO che gli spazi, dal punto di vista logistico e spaziale dell'attuale sede situata in ambito di contrada, non sono più adeguati alle esigenze maturate con il crescere del numero di commesse. La variante allo strumento urbanistico vigente prevede la realizzazione, in un'area più idonea, di un capannone da adibire a magazzino per il deposito dei macchinari edili, dello stoccaggio del materiale, e per la realizzazione di servizi igienici e spogliatoi per i dipendenti, nonché di spazi ad uso ufficio dell'impresa. L'ambito di intervento interessato dalla procedura SUAP di mq 2.988,59 è sito in via Brancafora e il sedime del fabbricato avrà una superficie coperta di mq. 300,45 (pari al 10% della St), realizzata con pianta rettangolare con lati di mt. 14,78 e mt. 20,28. Superficie a standard 597,92 mq (pari a 1/20 della St). Con la variante urbanistica richiesta l'area di intervento

edilizio viene classificata come zona produttiva D1b "Artigianale di espansione" e per i parametri urbanistici si fa riferimento all'art. 24 delle N.T.O. del P.R.G./P.I. Nell'articolo 24 la zona "D1b" è destinata all'insediamento di nuove attività artigianali e l'edificazione è subordinata a strumento urbanistico attuativo rapporto di copertura fondiario: 60% del lotto, altezza massima del fabbricato 7 m, distanza dai confini H/2 e mai inferiore a m 5, distacco tra edifici non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 mt. In questi ambiti è obbligatoria la messa a dimora di arbusti, siepi o alberi di alto fusto appartenenti alla flora locale, lungo le strade ed i confini di proprietà, e le recinzioni dovranno essere realizzate con reti metalliche e cancellate trasparenti con un'altezza massima di mt. 2. L'area in oggetto, all'interno della tavola delle trasformabilità, è indicata come area bianca, limitrofa ad un'area di urbanizzazione consolidata, prospiciente un'area di espansione residenziale lungo il percorso ciclo-pedonale della valle dell'Astico. Il lotto di terreno in questione è individuato all'interno del sistema ATO 7 di fondovalle, e dispone di uno spazio adeguato alle esigenze attuali dell'impresa.

RILEVATO che nel Rapporto Ambientale Preliminare è stato condotto l'esame della coerenza della Variante, mediante specifico approfondimento del quadro pianificatorio sovraordinato. La verifica della coerenza delle disposizioni e delle scelte operate è stata svolta nei confronti degli strumenti pianificatori vigenti:

- PTRC – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
- SRSvS - Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- PPRA – Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito;
- PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza;
- PURT -Piano di utilizzazione della risorsa termale;
- PRN – Piano Regionale Neve;
- PERFER – Piano sulle Fonti Rinnovabili, Risparmio ed Efficienza Energetica;
- PRTRA – Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera;
- PTA – Piano di Tutela delle Acque;
- PGA – Piano di Gestione delle Acque;
- PAI – Piano di Assetto Idrogeologico;
- PGRA – Piano di Gestione dei Rischi Alluvionali;
- PRGRUS – Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
- PRAC – Piano Regionale Attività di Cava;
- PFV – Paino Faunistico Venatorio;
- PCA - Piano di Classificazione Acustica Comunale;
- PEC – Piano di Emergenza Comunale;
- PAT – Piano di Assetto del Territorio;
- PI – Piano degli Interventi (PRG/PI)

EVIDENZIATO che dalle analisi riportate nel Rapporto Ambientale Preliminare la coerenza esterna e interna risulta garantita. Nella documentazione prodotta la valutazione ha approfondito i potenziali impatti sia associabili alla fase di cantiere sia a quella di esercizio. Per le aree di possibile trasformazione urbana i principali fattori perturbativi associati alla fase di realizzazione sono i fattori di alterazione tipici dei cantieri, comunque temporanei: emissioni sonore, di gas combusti e polveri dovute al transito dei mezzi ed alla movimentazione degli inerti e l'occupazione temporanea degli ambienti di cantiere. Nello studio è stato considerato l'uso di risorse (materiali da costruzione, etc.) e la produzione di reflui e rifiuti, sono stati indicati nel RAP idonee misure di sostenibilità. Sempre con riferimento alle possibili trasformazioni, alla fase di esercizio sono associabili pressioni in termini di incremento dei consumi idrici ed energetici, alla produzione di reflui e rifiuti, al consumo di suolo libero e all'incremento delle emissioni in atmosfera associabili all'utilizzo di impianti e

al traffico indotto. La valutazione non ha evidenziato possibili impatti significativi, tenuto conto anche che le volumetrie consentite rientrano nei limiti delle quantità fissate dal dimensionamento di ciascun ATO. Anche in relazione a tali pressioni sono state individuate misure e indicazioni, che in alcuni casi richiamano la normativa e gli strumenti pianificatori di settore vigenti. In relazione al tema della connettività e valenza ecologica del territorio, l'area oggetto di variante si colloca prevalentemente in ambito prossimo al tessuto consolidato (periurbano) e sono attualmente interessate da uso a prato o incolto (margini) ove l'equipaggiamento vegetazionale è scarso. L'incremento del carico urbanistico imputabile all'attuazione delle trasformazioni rientra nei limiti del dimensionamento previsto dalla Variante al PAT.

PRESO ATTO che l'analisi sulle componenti ambientali interessate non ha dato evidenza di potenziali situazioni di criticità derivanti dalla variante proposta e la verifica della coerenza con la pianificazione sovraordinata, non ha riscontrato elementi confliggenti o preclusivi. Le valutazioni sviluppate nel Rapporto Ambientale Preliminare hanno evidenziato come la variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP per la realizzazione della nuova sede dell'Impresa edile Edilcasa nel Comune di Pedemonte non produca effetti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO che per quanto riguarda i soggetti competenti in materia ambientale consultati, si rileva sono pervenuti 5 pareri da parte di Consiglio di Bacino Bacchiglione, Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Direzione Turismo, Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Viacqua. Nel proprio contributo il Consiglio di Bacino Bacchiglione ritiene importante precisare che la nuova rete fognaria dovrà essere di tipo separato e i costi di realizzazione dovranno essere sostenuti dai privati interessati dall'intervento, successivamente, la gestione delle acque reflue nere sarà a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato Viacqua S.p.A., che dovrà essere interpellato sia in fase di progettazione delle opere che per le autorizzazioni all'allaccio. La gestione delle acque meteoriche dovrà essere posta a carico del Comune e/o dal Consorzio di Bonifica competente. I costi per la realizzazione della rete acquedottistica saranno sostenuti dai privati. Sottolinea l'importanza di adottare, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione e gestione delle opere, tutte le misure necessarie per preservare la falda acquifera da possibili fonti di inquinamento. Ritiene che la scelta ottimale da adottare per lo smaltimento delle acque bianche meteoriche prodotte, sia il collegamento delle stesse a corsi d'acqua superficiali (rogge o fossati) al fine di preservare la falda acquifera da possibili fonti di inquinamento dirette nel sottosuolo.

Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta nel proprio parere segnala che non è tenuto ad esprimere parere di competenza trattandosi di un'area esterna al comprensorio consortile e di una superficie di trasformazione inferiore al 1000 mq.

Nel proprio parere la Direzione Turismo segnala che non emergono sovrapposizioni con corridoi ecologici regionali o altri elementi a valenza eco-relazionale, e non emergono ambiti di pertinenza con le Misure di Conservazione associate alle specie di interesse conservazionistico, presenti o potenzialmente presenti, nel pertinente quadrante della cartografia distributiva delle specie. L'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nel proprio contributo evidenzia che il Piano di gestione del rischio di Alluvione (PGRA) è diventato, strumento di riferimento unico ai fini dell'individuazione delle aree a pericolosità idraulica, configurandosi quale stralcio del Piano di bacino distrettuale di settore. Con l'adozione del PGRA, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) cessano di efficacia mentre continuano ad esprimere conoscenze, mappature e disposizioni solo per quanto riguarda la pericolosità geologica e da valanga. L'area d'intervento può essere direttamente interessata dalla presenza dei fenomeni idraulici e geologici attestati dalla presenza di 2 zone di attenzione idraulica mappate e 2 elementi geomorfologici connessi a fenomeni di

instabilità mappati dal PAI. Nel proprio Contributo Viacqua conferma il precedente che evidenzia specifiche prescrizioni operative per quanto riguarda la rete acquedottistica, fognaria acque nere e bianche.

PRESO ATTO che dagli approfondimenti, dalle analisi e verifiche condotte in sede istruttoria si è potuto accertare che l'area oggetto di variante non è interessata da criticità idrauliche e/o geologiche generate dalle zone di attenzione e dagli elementi geomorfologici fenomeni di instabilità mappati dal PAI.

DATO ATTO che per quanto riguarda le osservazioni il comune di Pedemonte con nota acquisita al prot. regionale al n. 33021 del 22.01.2024 ha inviato dichiarazione del responsabile del procedimento in cui dichiara che non sono pervenute osservazioni.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VIncA, Capitale Naturale e NUVV in data 20 marzo 2024, dalla quale emerge che la variante in oggetto non comporta trasformazioni tali da determinare diminuzioni della qualità ambientale e abitativa della realtà comunale di Pedemonte. Nella relazione istruttoria viene proposto alla Commissione Regionale per la Vas, di non sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica la variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP per la realizzazione della nuova sede dell'Impresa edile Edilcasa nel Comune di Pedemonte specificando puntuali raccomandazioni e condizioni ambientali per evitare e prevenire effetti significativi sull'ambiente;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

la variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP per la realizzazione della nuova sede dell'Impresa Edile EDILCASA di Carotta Simone & C. S.A.S. in Comune di Pedemonte (VI) previo il rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;

2. lo sviluppo della futura attività dovrà essere orientato all'innovazione, all'economia circolare e alla digitalizzazione, così come previsto dal "Green Deal europeo", dal programma "Industria 4.0" e dal PNRR, anche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalle Strategie nazionale e regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Pertanto, con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green

Deal Europeo", la trasformazione dovrà essere orientata in modo tale da garantire la massima efficienza energetica, prevedendo l'installazione, sul tetto dell'edificio e nei parcheggi, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'autoconsumo energetico;

3. dovranno essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi potenzialmente inquinanti;

4. dovranno essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare:
   - per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
   - deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro;
   - dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico;

5. devono essere recepiti gli esiti della *"Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 35/2024"* dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
   A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
   B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
   C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

   e prescrivendo:

   1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali e naturali contermini all'ambito di variante, anche mediante la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive, con struttura plurifilare e multiplana, di adeguata ampiezza possibilmente non inferiore a 5 m): *Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca.* In alternativa al predetto rafforzamento delle condizioni ecotonali, andranno attuati equivalenti interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale anche con riferimento alla rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le

competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. Le opere a verde dovranno essere coerenti, secondo le specificità locali, con la serie prealpina basifila degli ostrio-querceti (*Buglossoido-Ostryo carpinifoliae* sigmetum) - a mosaico con la serie degli orno-ostrieti (*Ostryo carpinifoliae-Fraxino orni sigmetum, Mercuriali ovatae-Ostryo carpinifoliae* sigmetum);

2. di impiegare, laddove previsti, sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Pedemonte, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il presente parere motivato si compone di 7 pagine.